



Comune di Porto Cesareo



*Comune di Porto Cesareo*

*Provincia di Lecce*

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI**

deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2024



Comune di Porto Cesareo

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1 - Oggetto**

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 ( Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06 .1993 e n.10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Salute del 01.07.2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002; del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, del D.P.R. n.254 del 10.07.2003; della Legge Regione Puglia n. 21 del 30.11.2000 e delle Leggi Regionali 15/12/2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), L. 25.02.2010 n.4 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. del 18.03.2015 e ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, nonché sulla loro vigilanza, , sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione e la custodia dell'esalme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune di Porto Cesareo assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali o regionali vigenti.



### **Art.2 - Competenze**

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco (e/o in quanto Ufficiale di Governo), al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Porto Cesareo svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'Art.1 secondo i principi generali fissati dalla legge, gli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'Art.89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **Art.3 - Responsabilità**

1. Il Comune di Porto Cesareo cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
5. Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'ASL, il Comune di Porto Cesareo svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'Art.1 secondo i principi generali fissati dalla legge, agli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio.



#### **Art.4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001).
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - la visita necroscopica;
  - la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art.19;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.
4. Le tariffe previste dal presente regolamento dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti e decorrono dalla data di adozione del presente regolamento.
5. Tutte le tariffe – sia quelle stabilite direttamente in questo Regolamento sia quelle stabilite o da stabilirsi a cura della Giunta Municipale devono essere sottoposte ad aggiornamento ISTAT ogni anno.

#### **Art.5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;



Comune di Porto Cesareo

- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

## TITOLO II

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

#### **Art.6 - Denuncia delle cause di morte**

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

#### **Art.7 - Accertamento di morte**

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.
2. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.
4. Qualora sussistano i casi previsti dal comma 4 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.



### **Art.8 - Funzioni medico necroscopo e autorizzazione alla inumazione e tumulazione**

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, non dopo le trenta ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per territorio;
4. Visita necroscopica:
  - a. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.
  - b. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'Art.37 c. 1 lett. a.2 del Reg. Regionale n. 8/2015.
  - c. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico e dopo 24 ore dal decesso.
  - d. Nel caso di cremazione della salma o cadavere, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'Art.1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'Art.37 comma, 1 lett. a.3) del Reg. Regionale n. 8/2015, attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.
  - e. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.



### **Art.9 - Nati morti e prodotti abortivi**

1. L'obbligo della denuncia sussiste anche in relazione ai feti espulsi ed estratti morti.
2. Quando al parto non abbiano assistito medici specialisti, tale obbligo deve essere adempiuto dalle ostetriche e, qualora neppure queste vi avessero assistito, dai genitori o da chi ne fa le veci.
3. Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
5. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

### **Art.10 - Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.



### **TITOLO III**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

##### **Art.11 - Periodo di osservazione normale o ridotto**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

##### **Art.12 - Periodo di osservazione cautelativo**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

##### **Art.13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

##### **Art.14 - Depositi di osservazione - Obitorio**

1. Il Comune di Porto Cesareo provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio può avvenire:
  - a) su autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Stato Civile ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
  - b) previa esibizione di certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la





Comune di Porto Cesareo

morte sia dovuta a reato (art.10 L. Reg. Puglia n.34/2008, come modificata dalla L. R. Puglia n.4/2010, e Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 Art.3c.5)

3. L'ipotesi sub a) è gratuita, per quella sub b) la Giunta Comunale potrà decidere di dover applicare una tariffa stabilita.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **TITOLO IV**

##### **DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI**

###### **Art.15 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la



contaminazione ambientale.

#### **Art.16 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art.17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'Art.30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'Art.30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;



e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art.18 - Targhetta di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



Comune di Porto Cesareo

### **Art.19 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune di Porto Cesareo fornisce gratuitamente la cassa di cui all'Art.17 lettera b) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'Art.433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Cesareo, sulla base di una istanza, idoneamente documentata, sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza da parte del responsabile dei servizi sociali del Comune. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune affida a Ditta convenzionata il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario Comune.
2. L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.



## **TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art.20 - Definizione di trasporto funebre**

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di cadavere dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, ai luoghi di culto o al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di salma o cadavere sono compresi:
  - a la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
  - b il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nella cassa/bara;
  - c il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
  - d il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 Art.10 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", come integrato e modificato dalla L.R. n.4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 Art.3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.

### **Art.21 - Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune di Porto Cesareo i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'Art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, gli stessi devono essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
3. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.



4. Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
5. Il Comune, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.
6. Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme, ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore. Tali Ditte dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività.
7. È facoltà della Giunta Comunale stabilire il diritto fisso previsto dall'Art.19 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
8. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
  - a. orari di svolgimento dei servizi;
  - b. orari di arrivo ai cimiteri;
  - c. giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - d. viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
  - e. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
  - f. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
9. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
10. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
1. . Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.



12. Nei casi speciali in cui si prevede la partecipazione di un nutritissimo numero di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Art.22 - Trasporto di Salma**

1. Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, redatto secondo il modello "CONFERIMENTO MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE" approvato con il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al Responsabile Comunale della Polizia Mortuaria, dell'obitorio, del crematorio, dello Stato civile e del Custode del Cimitero Comunale, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

2. Su richiesta dei familiari o dei conviventi la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c) all'abitazione propria o dei familiari;
- d) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'Art.12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;

3. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

4. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'Art.72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'Art.37 co.1, lett.a.1. del Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest'ultimo certificato compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della



salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.

5. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.
6. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

### **Art.23 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma**

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente articolo 22 comma 1 del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'Art.37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.
2. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'Art.37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.
3. Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.
4. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

### **Art.24 - Trasporto di Cadavere**

1. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'Art.37 co.1, lett. b.3 del Reg. Regionale





- n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
  3. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
  4. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 Art.10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

#### **Art.25 - Autorizzazione al trasporto di cadavere**

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'Art.37 comma 1 lettera b.4 del Regolamento Regionale n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
  - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
  - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
  - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune e deve essere consegnata all'addetto al cimitero o crematorio.
3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'Art.10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui



all'Art.37 c. 1, lett. B5 del Reg. Regionale n. 8/2015.

4. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
6. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
7. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90. (vedi Art.30)
9. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
  - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'Art.7, comma 2, del DPR 285/1990;
  - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'Art.3, comma 2, del DPR 254/2003.
10. È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
11. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'Art.10 della l.r. 34/2008.
12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

#### **Art.26 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile dei servizi demografici stabilisce l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine



di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

#### **Art.27 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli Art.19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art.28 - Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art.14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.



3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art.29 - Riti religiosi o civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il Comune di Porto Cesareo assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto ad individuare spazi e luoghi idonei allo svolgimento dei funerali con rito laico.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art.30 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.



4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro Comune.

#### **Art.31 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'Art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il Sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

#### **Art.32 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.



Comune di Porto Cesareo

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto

## **TITOLO VI**

### **AGENZIE FUNEBRI**

#### **Art.33 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre**

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune di Porto Cesareo, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
2. Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'Art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.
3. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Servizio competente del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
  - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
  - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
  - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
  - d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
  - e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
  - f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
  - g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
  - h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'Art.21 del D.P.R. n.285/1990;
  - i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  - j) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:



- disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi Art. successivo).
  - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
  - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.
4. E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
  5. L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.
  6. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.
  7. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
  8. Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi alle prescrizioni di cui all'Art.15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
  9. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);
  10. A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Porto Cesareo.
  11. Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

#### **Art.34 - Attività funebre**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.
2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi



altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il comiato (Art.15 del Regolamento Regione Puglia n.8/2015).

3. L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
  - a. la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
  - b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
  - c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.
5. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.
6. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex Art.358 C.P.
7. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
  - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
  - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
  - c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
  - d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.
  - e) il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
8. I requisiti di cui al comma 7 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.





Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune di Porto Cesareo, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

9. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
10. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
11. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella Regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
12. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
13. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
14. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
  - a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.
15. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con



le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

### **Art.35 - Sospensione e revoca dell'attività funebre**

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' fatto divieto alle imprese:
  - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - c. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
  - d. l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
  - e. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.
  - f. Esercitare l'attività di trasporto infermi e feriti sia con ambulanza di tipo "A" che di tipo "B";
2. Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'Art.36 comma 1 (attività funebre), il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Per quanto non previsto, si rinvia all'Art.16 della legge regionale n. 34/2008.

### **Art.36 - Rimessa delle auto funebri**

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'Art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.



Comune di Porto Cesareo

### **Art.37 - Formazione Personale e profili professionali**

1. Il personale delle imprese funebri, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'Art.8 comma 4 lettera c) del R.R. n. 8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'Art.17 del Regolamento Regionale dell'11.03.2015 n.8.
2. Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute adisporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
3. E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

### **Art.38 - Obblighi del personale comunale**

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le inadempienze.
2. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.



## **TITOLO VII CIMITERO COMUNALE**

### **Art.39 - Ubicazione cimitero**

1. Spetta al Comune la realizzazione e l'adeguamento del cimitero, di eventuali impianti di cremazione e l'eventuale nuova individuazione di cimiteri per animali d'affezione.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Porto Cesareo provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale ubicato in Via Garibaldi.
3. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, definito "vincolo", ovvero il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno al cimitero, considerando il muro di cinta esistente. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL).
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di un nuovo cimitero, l'ampliamento di quello esistente o la costruzione di impianto di cremazione a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati.
5. L'eventuale impianto di cremazione dovrà essere realizzato all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
6. Fatta salva la normativa vigente, il progetto di ampliamento del cimitero esistente e l'eventuale costruzione di uno nuovo sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio Comunale.
7. Il Comune deve allestire sul proprio territorio, oltre alla camera mortuaria, una struttura per il commiato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2008, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.



#### **Art.40 - Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed Art.6, comma 2 della legge regionale n.34 del 2008.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Le operazioni cimiteriali di tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è affidato in appalto/concessione.
5. Le operazioni di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è dato in appalto/concessione.

#### **Art.41 - Autorizzazione per la sepoltura**

1. Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della celletta, del loculo in cui è stato posto il cadavere.



#### **Art.42 - Ricevimento di salme e resti mortali**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:
  - dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
  - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
  - i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
  - le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 delle persone che abbiano la residenza nel Comune stesso.
2. Previa richiesta del coniuge superstite, o in assenza, della metà più uno degli eredi legittimi, può essere seppellito nel cimitero comunale la salma, i resti ossei e le ceneri di:
  - persone non residenti che al momento del decesso abbiano nel Comune di Porto Cesareo residente il coniuge superstite o parenti entro il secondo grado;
  - persone non residenti ma che hanno nel cimitero del Comune di Porto Cesareo già seppelliti il coniuge o parenti entro il secondo grado.

#### **Art.43 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

1. Il Custode del Cimitero Comunale ha l'obbligo di accogliere le salme delle persone che hanno diritto di essere sepolte nello stesso, ai sensi dell'art.42, ed ha l'obbligo, preliminarmente all'accoglimento di accertare il luogo (loculo, ossario) di collocazione finale;
2. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.
3. Nel caso si accerti, a carico di ditte di pompe funebri e privati cittadini, che gli stessi abbiano fatto depositare e fatto accogliere salme, resti mortali o ceneri di defunti che non abbiano diritto ad essere sepolti nel Cimitero Comunale di Porto Cesareo, gli stessi saranno passibili di denuncia alle autorità competenti, oltreché corrispondere i diritti di tumulazione per detta salma pari a cinque volte il diritto previsto. Detta violazione rientra nelle fattispecie di sospensione dell'attività di cui all'Art.9 del Regolamento Regione Puglia del 11 marzo 2015, n.8.

#### **Art.44 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili, feti nati morti ed i prodotti abortivi provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante



tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
3. In caso di ampliamento del Cimitero esistente o di nuova istituzione, il Consiglio Comunale individuerà apposite area da destinare alla tumulazione di salme appartenenti a diversi credi religiosi, un'area da destinare alla realizzazione di impianto di cremazione e un'area da destinare al seppellimento degli animali da affezione.

#### **Art.45 - Camera Mortuaria**

1. La camera mortuaria, costruita nell'ambito dell'area cimiteriale, deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. In mancanza del deposito di osservazione, la camera mortuaria può funzionare come tale.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'Art.64, comma 3 del DPR 285/90;
4. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
5. Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme estumulate per esigenze varie.
6. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285/90.
7. Nel cimitero, apposito locale avente i requisiti prescritti dall'art.66 del DPR 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.
8. Nel cimitero sono esistenti delle cellette ossario mentre, dovrà essere istituito un cinerario oltreché ad individuare apposita area per la dispersione delle ceneri a mente di quanto disposto dal Regolamento Regione Puglia del 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. del 18.03.2015.

#### **Art.46 - Strutture per il commiato**

1. Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'Art.17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per la conduzione / esercizio dell'attività funebre



2. La struttura deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3. La struttura per il commiato deve possedere:
  - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
  - b) camera ardente;
  - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
  - d) locale spogliatoio per il personale;
  - e) deposito per il materiale;
  - f) servizio igienico per il personale;
  - g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
4. La struttura deve essere dotata di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
  - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
  - b) umidità relativa  $60 \pm 5\%$ .
5. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
  - a. impianto illuminazione di emergenza;
  - b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
  - c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
6. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
7. La struttura per il commiato può essere gestita anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune. Il personale della struttura per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.
8. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
9. La struttura per il commiato non può essere collocata nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o





Comune di Porto Cesareo

private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriale.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### **Art.47 - Disposizioni generali**

1. Data la particolare conformazione del Cimitero del Comune di Porto Cesareo , non sono previsti al momento appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Le salme devono essere, in luogo della inumazione, tumulate in loculi denominati sepolture private a tumulazione individuale, costruiti e dati in concessione dal Comune;
2. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:
  - loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale,
  - cellette-ossario;
3. E' a carico del concessionario la lapide in marmo, l'applicazione di fotografie, l'epigrafe, vasi portafiori ed ogni altra installazione autorizzata dal Comune;
4. E' obbligatorio uniformare la lapide allo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente regolamento.

#### **Art.48 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune di Porto Cesareo provvede a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno trenta anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'Art.139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si dovrà tener conto:
  - a. dell' andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali



## Comune di Porto Cesareo

- competenti;
- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f. della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g. della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero;
- h. della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- i. tumulazioni individuali (loculi);
  - j. cellette ossario;
  - k. nicchie cinerarie;
  - l. ossario Comune;
  - m. camera mortuaria (deposito di osservazione);
  - n. locali per il personale di custodia;
  - o. area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
  - p. strutture per il commiato.
  - q. Servizi igienici per il personale e magazzino;
  - r. Servizi igienici per i dolenti;
  - s. Area per raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di estumulazione.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
  5. Nel cimitero comunale è istituito, in apposta area individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, un "giardino delle rimembranze", area appositamente destinata alla dispersione



delle ceneri cremate. Detta area sarà appositamente delimitata ed indicata.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune di Porto Cesareo è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **TITOLO IX TUMULAZIONI**

### **Art.49 - Tumulazione – Tipi e durata delle concessioni**

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
  - a) loculi di proprietà comunale per tumulazione individuale (colombari);
  - b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie;
2. Tutte le concessioni devono risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune di Porto Cesareo ed il concessionario.
3. Le concessioni di cui al punto 1 possono avvenire solamente dietro pagamento dei diritti di concessione stabiliti dalla Giunta Comunale, ogni esenzione dal pagamento della concessione potrà avvenire solo con atto motivato assunto dalla Giunta Comunale.
4. In caso di trasferimento di salma e/o resti mortali da altro loculo e/o nicchia è dovuto il nuovo canone di concessione previsto dalle tariffe vigenti.
5. Le concessioni di loculi e di nicchie comunali hanno la durata di anni 30 rinnovabili per altri 5 anni o multipli di 5; allo scadere del quale si provvederà, anche in mancanza di interessamento dei famigliari del defunto e previa Ordinanza del Sindaco alla estumulazione e, in caso di incompleta decomposizione, si procederà al rinnovo della concessione del loculo per ulteriori 5 anni.
6. Può essere concessa la collocazione di due urne cinerarie nella stessa celletta ossario, purché la stessa risulti capiente, previo pagamento del rispettivo canone e/o diritto di sepoltura per ogni elemento collocato nella stessa. La domanda per la collocazione deve essere presentata dal primo concessionario e/orichiedente.
7. Nella quantificazione dei canoni di concessione trentennali sono previste le spese ed i costi di:  
tumulazione,  
generali e specifici di gestione,



Comune di Porto Cesareo

manutenzione ordinaria e straordinaria su loculi e cellette ,  
estumulazione ordinaria;

Sono esclusi ogni altro servizio eccedenti quelli descritti. Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto fornitura posa in opera e allestimento della lapide.

8. La rinuncia prima della naturale scadenza dalla concessione di un loculo comunale o di una celletta ossario non dà diritto alla restituzione del canone corrisposto.
9. Nel caso che gli eredi o altri, comunque interessati, non dovessero provvedere entro tre mesi dalla data di scadenza delle concessioni a richiederne il rinnovo, il Comune di Porto Cesareo notifica il preavviso di revoca e, decorsi inutilmente altri tre mesi da tale notifica, le salme, i resti mortali o le ceneri tumulate sono estumulate e depositati nell'ossario comune, osservando per ogni operazione le disposizioni del presente regolamento.
10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del piano cimiteriale comunale.

#### **Art.50 - Doveri dei concessionari**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto .
2. Le spese di manutenzione dei loculi /cellette, sono a carico del Comune fatta eccezione della lapide.

#### **Art.51 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza del defunto o delle ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
2. Il seppellimento nei loculi comunali dovrà seguire un ordine progressivo, da sinistra a destra e dal basso verso l'alto senza possibilità di scelta da parte degli interessati,
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostra di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite, in tal caso al concessionario sarà assegnato il primo loculo disponibile al momento del decesso.



Comune di Porto Cesareo

6. I concessionari, entro 15 giorni della sepoltura della salma in loculo o ossarietto singolo, sono tenuti al pagamento del canone determinato con il presente regolamento, e aggiornato con deliberazione del G.C. al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice Generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
7. Il canone di concessione di cui al punto precedente potrà essere corrisposto, sia in unica soluzione che in quattro rate bimestrali di pari importo. La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro 15 giorni dalla tumulazione. L'importo dovuto può essere versato in unica soluzione detratto il costo relativo alla estumulazione. Anche in questo caso è data facoltà agli aventi titolo di versare anticipatamente il costo della estumulazione.
8. Ad avvenuto pagamento dell'intero canone o della prima rata, le cui modalità saranno comunicate ai concessionari dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, verrà rilasciato apposito contratto.

#### **Art.52 - Estinzione**

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune di Porto Cesareo collocando i medesimi, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO X CREMAZIONE**

#### **Art.53 - Autorizzazione alla cremazione**

- 1) Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.
- 2) La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
- 3) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
- 4) In caso di ampliamento dell'area cimiteriale esistente o di nuova area per cimitero comunale, una parte dovrà essere riservata per l'allocazione di un impianto di cremazione.



### **Art.54 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (Art.3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (Art.12) e dal Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:
  - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile di Porto Cesareo se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;
  - b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
    - 1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    - 2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
    - 3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
    - 4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area cimiteriale che il Comune di Porto Cesareo è tenuto ad



individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'Art.2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.
4. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.
5. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Porto Cesareo nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
7. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero di Porto Cesareo o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune di Porto Cesareo che ha autorizzato la cremazione.
8. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.
9. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
10. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
11. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di



morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

12. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
13. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
14. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'Art.13 della stessa legge.

#### **Art.55 - Affidamento delle ceneri**

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Cesareo, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
- 3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Porto Cesareo, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.
- 5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Porto Cesareo, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
  - a. l'affidatario dell'urna;
  - b. l'indirizzo di residenza;
  - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
  - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;





- e le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
  - f la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
- 6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
- 7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune di Porto Cesareo, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.
- 8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 9) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello stato civile del comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

#### **Art.56 - Dispersione delle ceneri**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Cesareo, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava



- iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
  6. E' vietata:
    - a) nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
    - b) in edifici o altriluoghi chiusi.
  7. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
  8. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
  9. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
  10. Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
  11. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
  12. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni stative.
  13. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previa richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Cesareo se la dispersione avviene nel proprio territorio.
  14. La dispersione all'interno del cimitero del Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.



### **Art.57 - Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze**

- 1) Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.
- 2) Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio o altro sistema di smaltimento consentito dalla legge. Le ceneri risultanti sono disperse nel "parco delle rimembranze".
- 3) Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

## **TITOLO XI**

### **AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE**

#### **Art.58 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R.285/1990.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.



### **Art. 59- Imbalsamazioni**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

### **Art.60 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

## **TITOLO XII ESTUMULAZIONI**

### **Art.61 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, o se il cadavere



estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizza la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico- sanitario da richiedere all'ASL .
8. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale addetto alla custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art.62 - Estumulazioni straordinarie**

- 1) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni per trasporto in un Cimitero di altro Comune o per cremazione;
  - b) su ordinanza del Sindaco per scadenza della concessione di loculo comunale;
  - c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL .
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiarì, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'Art.14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la



pubblica salute.

- 5) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 6) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- 7) Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- 8) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art.63 - Personale che deve presenziare alle operazioni**

- 1) Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.
- 2) Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria..
- 3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- 4) Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.
- 5) Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi di disinteresse da parte dei familiari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura dei resti mortali del proprio familiare.



#### **Art.64 - Tariffe per estumulazioni**

- 1) Le estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma stabilita dal tariffario Comunale deliberato con il presente atto e successivamente dalla Giunta Municipale.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel medesimo tariffario.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dallo stesso tariffario. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D.23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte
- 4) I costi relativi alle estumulazioni sono compresi, come stabilito nel presente Regolamento, nel canone concessorio. Pertanto possono verificarsi tre ipotesi:
  - a) estumulazioni dei defunti soggetti ad immemoriale, (tumulati dal 1964 al 2023 compreso). Il pagamento della somma prevista POTRA' essere versato, al ricevimento dell'ordinanza sindacale di estumulazione, dal coniuge o da uno degli eredi legittimi, OVVERO anticipatamente.
  - b) per le estumulazioni relative a tumulazioni dal 2024 in poi, i parenti legittimi hanno facoltà di pagare anticipatamente il costo della estumulazione oppure comunicare all'ufficio la volontà di effettuarlo al momento della estumulazione, quando prevista.
  - c) il pagamento del costo relativo dovrà avvenire entro i 15 giorni antecedenti la data prevista per la estumulazione.

#### **Art.65 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

#### **Art.66 - Oggetti da recuperare**

1. Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti nel corso di estumulazione sono consegnati agli aventi diritto.
2. Dell'avvenuta consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato tra gli atti del Servizio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del



Comune di Porto Cesareo

Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune di Porto Cesareo e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

#### **Art.67 - Disponibilità dei materiali**

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'estumulazione, passano in proprietà del Comune di Porto Cesareo, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri;
- 2) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'estumulazione ordinaria possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 4) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

### **TITOLO XIII SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art.68 - Vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.
- 4.





### **Art. 69- Organizzazione del servizio cimiteriale**

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
  - a. Per i servizi di stato civile: il Responsabile dei Servizi Demografici;
  - b. per la parte amministrativa: il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
  - c. per la parte sanitaria: il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
  - d. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.): il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

### **Art.70 - Custode del cimitero**

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze del Settore Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie

### **Art.71 - Compiti del custode**

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale.

### **Art.72 - Tenuta dei documenti obbligatori**

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione , nonché l'anno, il giorno e l'ora di tumazione, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune



per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

#### **Art.73 - Mappa**

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

#### **Art.74 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, data in concessa d'uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto ;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario ;
  - e) gli estremi del titolocostitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art.75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1. Il personale di servizio presso il cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale è tenuto a:
  - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;



- d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
  - e. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
  - f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - g. curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
  - h. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - i. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
  - j. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
  - k. provvedere, nel caso di estumulazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
  - l. consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
  - m. osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
  - n. provvedere alla cura del verde pubblico (annaffiatura, potatura e taglio d'erba) presente nel cimitero.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento;
  - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.



4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.

5. Il personale del Cimitero è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art.76 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Inoltre, il Custode, terrà annotati su un registro in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

#### **Art.77 - Scadenziario delle concessioni**

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali viene tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

### **TITOLO XIV**

#### **NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO**

##### **Art.78 - Orario di apertura del cimitero**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Cimitero è dotato di campana avviso per i visitatori che, nei 15 minuti prima della chiusura, sarà suonata ogni 5 minuti per segnalare la chiusura dei cancelli di entrata.



### **Art.79 - Divieto di ingresso**

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi .
2. È vietato l'ingresso:
  - a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
  - b) a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
  - c) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - d) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione causata dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo sono portate a conoscenza di tutta la cittadinanza.

### **Art.80 - Norme per i visitatori**

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. È vietato:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;



- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
  - m) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale non contemplata dal Regolamento del Commercio Su Aree Pubbliche;
  - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta comunale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art.81 - Lavori privati nei cimitero**

1. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art.82 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.



Comune di Porto Cesareo

### **Art.83 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 ad €. 2.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990,n.285.
2. Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del Comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

## **TITOLO XV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'Art.107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art.42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

#### **Art.85 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune di Porto Cesareo s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune di Porto Cesareo si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato



di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art.86 – Tariffe**

1. Le tariffe per tutte le operazioni cimiteriali e per le concessioni di loculi sono istituite con il presente atto e saranno aggiornate con delibera di Giunta Comunale.
2. Tali tariffe dovranno essere adeguate o aggiornate dalla Giunta Municipale all'inflazione ISTAT.
3. Ulteriori tariffe che si dovesse rendere necessario fissare per ulteriori tipologie concessorie saranno stabilite dalla G.M.

#### **Art.87 - Tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio**

1. Per i loculi e nicchie che rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono occupate da meno di 20 anni, ossia dall'01/01/2005, e che per i quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, i parenti prossimi sono tenuti alla sottoscrizione dell'atto di concessione e al pagamento del relativo canone in rapporto agli anni che decorrono dalla data di approvazione del suddetto regolamento sino al compimento del trentesimo anno di sepoltura. Le frazioni delle annualità sono arrotondate per difetto; il canone potrà essere corrisposto in un'unica soluzione o ripartito in quattro rate bimestrali ed è comprensivo del costo di estumulazione.
2. Per i loculi/nicchie, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono occupati da più di 20, ossia prima del 31/12/2004, e per i quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione, in tal caso i parenti prossimi dei defunti sono tenuti a pagare il solo servizio di estumulazione.

Il responsabile dei servizi cimiteriali dovrà provvedere come primo intervento all'estumulazione dei feretri, se trascorsi 35 anni dalla prima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.





Comune di Porto Cesareo

### **Art. 88 - Regolamento speciale di polizia mortuaria**

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni comunali, regionali e statali applicabili in materia.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 90, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/1994, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 89 - Abrogazione norme precedenti**

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento.

### **Art.90 - Efficacia ed entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme preesistenti può, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
5. Per tutto ciò non previsto dal presente Regolamento, si demanda a quanto prescritto dal DPR 285/1990 , dal R.,R. n. 8/15 e dalle circolari del Ministero della Salute e dell'interno emanate in materia.



Comune di Porto Cesareo

### Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
- D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (**Regolamento di Polizia Mortuaria**),
- L.30/03/2001, n. 130 (**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**); art.24, L. 31.5.95 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
- D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (**Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’Art.24 della L.31/07/2002, n. 179**);
- art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria**);
- L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. “*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*” ;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori**),
- Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applic azione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Art.3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari

Redatto dal Responsabile dei Servizi Demografici.



**Allegato 'A'**

**DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE E DELLE SINGOLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Premesso che:

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, secondo le forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.
2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

**CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE**

Il canone di concessione dei loculi e nicchie cimiteriali tiene conto del costo di edificazione dei loculi, del valore dell'area occupata, dell'incidenza del costo di manutenzione, dei costi generali di gestione e degli anni di concessione;

**Aree per sepolture private (anni 99):**

La tariffa di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private viene stabilita in €/mq. 100,00

**Costo dei loculi:**

Costo di edificazione: 800,00 €/loculo

Durata massima di utilizzazione del loculo: anni 99

**INCIDENZA DEL COSTO DELL'AREA**

(con riferimento al periodo di anni 99 e con in media n° 5 loculi che sovrastano e una superficie di mq. 2,50)

incidenza costo area = Costo area 100,00 €/mq. x mq. 2,50 /5 loculi

incidenza costo area = **50,00 € / loculo**

**INCIDENZA DEL COSTO DI MANUTENZIONE**

Il costo di manutenzione è determinato nella seguente misura:

il 20 % del costo di edificazione = € 160,00

**INCIDENZA ANNUA DEI COSTO DI GESTIONE :**

SPESE DI GESTIONE ANNUE SOSTENUTE DALL'ENTE /NUMERO DI LOCULI E NICCHIE

€ 18.000,00/1.400= 12,86€



Comune di Porto Cesareo

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MEDIE

### LOCULI

Concessione per 30 anni : 30/99 dei costi di edificazione, dell' incidenza dell'area e dei costi di manutenzione + 30\* costi annui di gestione;

$$30/99*(800,00 + 50,00 + 160,00) + 30*12,86 =$$

$$€ 306,06 + € 385,80 = 691,86 €/loculo$$

Arrotondato per difetto alla decina **€ 690,00 (CANONE TRENTENNALE DI CONCESSIONE LOCULO)**

Concessione sino ad un massimo di 5 anni – importo fisso di €. 150,00

### NICCHIE

1/3 del costo delle concessioni dei loculi;

Concessione per 30 anni : € 230,62

Arrotondato per difetto **€ 230,00 (CANONE TRENTENNALE DI CONCESSIONE NICCHIA)**

Concessione sino ad un massimo di 5 anni – importo fisso di €. 50,00

Nel canone di concessione trentennale sono inclusi i servizi di tumulazione ed estumulazione ordinaria, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese generali e speciali di gestione ; rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto la fornitura, la posa in opera delle lastre di chiusura scritte ed effigi;

Per i rinnovi saranno applicate le tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

## TARIFFA DEI SERVIZI CIMITERIALI

<b>CANONE LE CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<b>Canone per l'intera durata della concessione</b>
Concessione loculi per tumulazione ( 5 anni)	Euro 150,00
Concessione celle ossario per conservazione resi mortali (5 anni)	Euro 50,00
Concessione celle nicchia cineraria per conservazione ceneri (5 anni)	Euro 50,00
Concessione loculi per tumulazione (30 anni)	Euro 690,00
Concessione celle ossario per conservazione resi mortali (30 anni)	Euro 230,00
Concessione celle nicchia cineraria per conservazione ceneri (30 anni)	
<b>TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTE DA PRIVATI</b>	<b>Tariffa per singolo intervento</b>
Tumulazione ordinaria salme o resti mortali in loculi	Euro 100,00
Tumulazione ordinaria di ossa o ceneri in celle ossario o nicchie cinerarie	Euro 50,00
Estumulazione ordinaria loculi	Euro 150,00
Estumulazione ordinaria celle ossario o nicchia cineraria	Euro 70,00
Ispezione loculo	Euro 120,00
Ispezione cella ossario e nicchia cineraria	Euro 60,00
RITUMULAZIONE di salme non estumulabili	Euro 100,00
Tumulazione straordinaria di salme o resti mortali in loculi	Euro 150,00
Tumulazione straordinaria di ossa o ceneri in celle ossario o nicchie cinerarie	Euro 60,00
Estumulazione straordinaria ordinaria loculi	Euro 180,00
Estumulazione straordinaria celle ossario o nicchia cineraria	Euro 80,00





Comune di Porto Cesareo

del ..... che si allega in copia.

3) La presente concessione resta disciplinata dal presente atto, ed è operante alle condizioni, modalità, e prescrizioni delle leggi, decreti e regolamenti sulla Sanità Pubblica e sui cimiteri, nonché dal Regolamento Comunale Cimiteriale vigente che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.

4) Nel caso di soppressione del cimitero, saranno osservate, da ambo le parti, le disposizioni di cui agli art.98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1991.

5) Per quanto non contemplato nel presente contratto, si intendono applicabili le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni del Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 8, del Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con delibera di consiglio comunale n. del \_\_/\_\_/202\_\_, nonché le norme generali sulle concessioni cimiteriali.

6) Il concessionario, con la stipulazione del presente atto, accetta senza riserve, per sé e per i suoi eredi, tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, le concessioni cimiteriali del Comune di Porto Cesareo.

7) Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o sugli eredi; rimangono altresì a carico del concessionario o sugli eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi, limitatamente alle opere ornamentali, ivi compresa la fornitura e posa in opera del marmo di chiusura del loculo.

8) La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui.

9) Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il benestare del Comune.

10) Resta stabilito che nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Comune.

11) La concessione è soggetta al regime demaniale dei beni (Art.824 C.C.) e non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso alla sepoltura della persona defunta espressamente indicata al precedente art. 1.

12) Le spese del presente atto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

13) Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del \_\_/\_\_/202\_\_

Il presente atto verrà annotato su apposito repertorio e sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concessionario

Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Sommario

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art.1 - Oggetto.....	2
Art.2 - Competenze.....	3
Art.3 - Responsabilità.....	3
Art.4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Art.5 - Atti a disposizione del pubblico.....	4
TITOLO II .....	5
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DI DECESSI.....	5
Art.6 - Denuncia delle cause di morte.....	5
Art.7 - Accertamento di morte.....	5
Art.8 - Funzioni medico necroscopo e autorizzazione alla inumazione e tumulazione .....	6
Art.9 - Nati morti e prodotti abortivi .....	7
Art.10 - Riscontro diagnostico.....	7
TITOLO III .....	8
PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	8
Art.11 - Periodo di osservazione normale o ridotto.....	8
Art.12 - Periodo di osservazione cautelativo.....	8
Art.13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione .....	8
Art.14 - Depositi di osservazione - Obitorio.....	8
TITOLO IV.....	9
DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI .....	9
Art.15 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	9
Art.16 - Verifica e chiusura feretri.....	10
Art.17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti.....	10
Art.18 - Targhetta di riconoscimento .....	11
Art.19 - Fornitura gratuita di feretri .....	12
TITOLO V.....	13
TRASPORTO DEI CADAVERI.....	13
Art.20 - Definizione di trasporto funebre.....	13
Art.21 - Trasporti funebri .....	13
Art.22 - Trasporto di Salma .....	15



Comune di Porto Cesareo

Art.23 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma .....	16
Art.24 - Trasporto di Cadavere .....	16
Art.25 - Autorizzazione al trasporto di cadavere.....	17
Art.26 - Orario dei trasporti .....	18
Art.27 - Trasferimento di salme senza funerale.....	19
Art.28 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	19
Art.29 - Riti religiosi o civili.....	20
Art.30 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione.....	20
Art.31 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	21
Art.32 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	21
TITOLO VI.....	22
AGENZIE FUNEBRI .....	22
Art.33 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre.....	22
Art.34 - Attività funebre .....	23
Art.35 - Sospensione e revoca dell'attività funebre .....	26
Art.36 - Rimessa delle auto funebri .....	26
Art.37 - Formazione Personale e profili professionali .....	27
Art.38 - Obblighi del personale comunale.....	27
TITOLO VII .....	28
CIMITERO COMUNALE .....	28
Art.39 - Ubicazione cimitero.....	28
Art.40 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	29
Art.41 - Autorizzazione per la sepoltura.....	29
Art.43 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali .....	30
Art.44 - Reparti speciali nel cimitero.....	30
Art.45 - Camera Mortuaria.....	31
Art.46 - Strutture per il commiato.....	31
TITOLO VIII .....	33
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	33
Art.47 - Disposizioni generali.....	33
Art.48 - Piano regolatore cimiteriale .....	33
TITOLO IX .....	35
TUMULAZIONI.....	35
Art.49 - Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni.....	35
Art.50 - Doveri dei concessionari .....	36





Art.51 - Modalità di concessione .....	36
Art.52 - Estinzione.....	37
TITOLO X .....	37
CREMAZIONE .....	37
Art.53 - Autorizzazione alla cremazione.....	37
Art.54 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento.....	37
Art.55 - Affidamento delle ceneri .....	40
Art.56 - Dispersione delle ceneri .....	41
Art.57 - Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze.....	43
TITOLO XI .....	43
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE.....	43
Art.58 - Autopsie .....	43
Art. 59- Imbalsamazioni .....	44
Art.60 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.....	44
TITOLO XII .....	44
ESTUMULAZIONI.....	44
Art.61 - Estumulazioni.....	44
Art.62 - Estumulazioni straordinarie.....	45
Art.63 - Personale che deve presenziare alle operazioni .....	46
Art.64 - Tariffe per estumulazioni.....	47
Art.65 - Raccolta delle ossa.....	47
Art.66 - Oggetti da recuperare .....	47
Art.67 - Disponibilità dei materiali .....	47
TITOLO XIII .....	48
SERVIZI CIMITERIALI.....	48
Art.68 - Vigilanza.....	48
Art. 69- Organizzazione del servizio cimiteriale.....	48
Art.70 - Custode del cimitero .....	48
Art.71 - Compiti del custode .....	49
Art.72 - Tenuta dei documenti obbligatori .....	49
Art.73 - Mappa .....	49
Art.74 - Annotazioni in mappa .....	50
Art.75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero.....	50
Art.76 - Schedario dei defunti .....	51
Art.77 - Scadenziario delle concessioni.....	52



Comune di Porto Cesareo

TITOLO XIV .....	52
NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO .....	52
Art.78 - Orario di apertura del cimitero .....	52
Art.79 - Divieto di ingresso .....	52
Art.80 - Norme per i visitatori .....	53
Art.81 - Lavori privati nei cimitero .....	54
Art.82 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione del Defunti .....	54
Art.83 - Sanzioni .....	54
TITOLO XV .....	55
DISPOSIZIONI FINALI.....	55
Art.84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.....	55
Art.85 - Cautele .....	55
Art.86 - Tariffe.....	55
Art.87 - Tumolazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio.....	56
Art. 88 - Regolamento speciale di polizia mortuaria .....	56
Art. 89 - Abrogazione norme precedenti .....	57
Art.90 - Efficacia ed entrata in vigore del regolamento .....	57
Riferimenti Normativi .....	58

**Allegato 'A': DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE  
E DELLE SINGOLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI** 59

**Allegato 'B':SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI** 61